

Si segnala alla FESPA che è dall'ACN 23 marzo 2005 che con l'accezione di "professionisti" si qualificano le riunite figure di psicologi, biologi e chimici (solo esse!); tanto è vero che quell'accordo (cfr incipit del testo) fu battezzato "*Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali e le altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi)*". Con il successivo e già citato ACN 1 marzo 2006, furono introdotti i medici veterinari e non a caso il testo dell'Accordo fu modificato in "*ACN dei Medici Specialisti ambulatoriali interni, Medici Veterinari e altre professionalità sanitarie ( Biologi, Chimici, Psicologi ) ambulatoriali ai sensi dell'art. 48 della legge n. 833/78 e dell'art. 8 del D.lgs. n. 502 del 1992 e s.m.i.*" (cfr norma finale 1 ACN 1 marzo 2006).

E' del tutto evidente quindi che i veterinari furono introdotti come un *tertium genus* rispetto alle figure esistenti (specialisti ed altre professionalità) proprio per garantire quelle peculiarità che la figura del veterinario deve mantenere nell'accordo.

Oggi, con la propria missiva la Federazione FESPA chiede incomprensibilmente di sostenere l'interpretazione per cui i veterinari sarebbero da afferire ai professionisti del contratto (biologi, chimici e psicologi). Ciò, spiace ricordarlo ad una organizzazione sindacale, oltre che contrastare con le clausole negoziali vigenti, determinerebbe una vera e propria riduzione dei trattamenti economici dei veterinari i quali allo stato attuale, pur come figura contrattuale a se stante, sono economicamente parametrati agli specialisti ambulatoriali (fatta eccezione per la parte variabile del compenso e per il fondo di ponderazione come già si è avuto modo di accennare).

L'art. 2 dell'ipotesi di ACN sottoscritta tra le parti il 30 luglio 2015 nulla ha a che fare con il fatto che in alcune clausole economiche i veterinari non sono stati nominati. In quelle clausole infatti (segnatamente gli artt. 30, 39 e 48) l'assenza del richiamo ai veterinari è dovuta proprio al più volte citato art. 4, comma 3 dell'ACN 1 marzo 2006 ed al fatto che le attività esterne (art. 30), i programmi e progetti finalizzati (art. 39) ed il cd rimborso spese di viaggio (art. 48) afferiscono alla "quota variabile" come già definita dall'art. 42 dell'ACN 23 marzo 2005 e smi e oggi pedissequamente riprodotta nell'art. 41 dell'ipotesi di accordo sottoscritta il 30 luglio 2015.

La questione, peraltro, è già stata oggetto negli anni di varie note applicative prodotte dalla SISAC a norma dell'art. 41, comma 1 D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 in combinato disposto con l'art. 52, comma 27 della L. 27 dicembre 2002, n. 289, *ex plurimis* il prot. n. 577 del 4 luglio 2011 e non risultano contestazioni in merito né da parte della FESPA o delle OO.SS. ad essa aderenti, né da parte della UIL FPL.

In conclusione appare utile sostenere un netto e chiaro richiamo di tutti alla correttezza negoziale che richiede anche di tener fede agli impegni sottoscritti; casomai provvedendo a fugare i timori che infondatamente possono diffondersi nella base sindacale.

Cordiali saluti.

Il Coordinatore  
dott. Franco Rossi